



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio e così composto:

**dott. Francesco Parisoli**

**Presidente**

**dott.ssa Simona Boiardi**

**giudice relatore**

**dott. Niccolò Stanzani Maserati**

**giudice**

nel procedimento 95-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

[REDACTED] promosso dal debitore, con l'ausilio della dott.ssa Noemi Cosseddu, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**letto** il ricorso n.95-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra [REDACTED]

[REDACTED]

l'assistenza dell'Avvocato Luca Lauricella del Foro di Pisa;

**considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare

alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

**considerato** che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

**rilevato** che la formulazione dell'art. 269 co. 2, alla luce del correttivo del D.lgs 13 settembre 2024 n. 136, prevede che la relazione dell'OCC deve indicare "...le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni..."; tuttavia, si esclude che la valutazione sulla condotta del debitore nella causazione della condizione di sovraindebitamento sia una condizione di ammissibilità del ricorso. Pertanto, ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni, ai fini della esdebitazione, di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento.

**considerato**, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle

cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;

4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);

5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

**considerato** che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

**letta** la relazione particolareggiata della dott.ssa Noemi Cosseddu, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia;

**ritenuta** l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

**ritenuto** che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente dall'incapacità di ripianare i debiti assunti su richiesta dell'ex convivente per far fronte all'esigenze familiari;

**rilevato**, infatti, che risultano in capo alla ricorrente debiti per € 125.771,19, di cui € 122.026,56 verso intermediari finanziari;

**rilevato** che la sig.ra [REDACTED] è assunta a tempo indeterminato da Poste Italiane S.p.a. e percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.500,00 per quattordici mensilità, che costituisce l'unica entrata da essa percepita;

**rilevato** che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili o mobili registrati;

**osservato** che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

**rilevato** che è titolare di un conto corrente acceso presso Poste Italiane S.p.a. avente saldo pari ad euro 199,00 alla data del 13.12.2020;

**considerato** che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

**rilevato**, in proposito, che la famiglia della ricorrente è composta dalla stessa e che le spese mensili per il sostentamento sono state quantificate in € 1.250,00, come meglio specificato nel ricorso;

**ritenuto che** la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti e derivanti dal lavoro occasionale;

**che** sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

**ritenuto,** con riferimento ai pignoramenti e alle cessioni del quinto in corso sullo stipendio della ricorrente che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 529 e ss c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso.

Tuttavia, questo dato non esaurisce la questione perché in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale

pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" ( in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838;

**rilevato** infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitore del debitore*);

**considerato** pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di

crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a *fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

**rilevato**, conseguentemente, che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo

realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

**ritenuto** quindi che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

**rilevato** che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed al pagamento dei chirografari nella misura che verrà determinata nel corso della procedura;

**rilevato** che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;

**considerato**, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari (con inefficacia di tutte le trattenute per cessione del quinto e/o pignoramenti) che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico



dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

**considerato** che ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione



**II.** nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

**III.** nomina Liquidatore la dott.ssa Noemi Cosseddu, già nominata Gestore della Crisi dall'Occ;

**IV.** dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, e, quindi, non è opponibile alla procedura, la cessione del quinto dello stipendio in favore di Dynamica e Fincontinuo;

**VI.** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

**VII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 1.250,00;

**VIII.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

**IX.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**X.** dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

**XI.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 4 marzo 2025, nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia sezione procedure concorsuali.

**Il giudice relatore**

**Simona Boiardi**

**Il**

**Presidente**

**Francesco**

**Parisoli**